

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali deve tener conto della necessaria coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI) o personalizzato (PEP), in relazione ai criteri educativo-didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 con un' individualizzazione importante del percorso scolastico, si può redigere la scheda di valutazione per aree d'intervento. Qualora si ritenga necessario, contattare le referenti BES per richiedere il file da compilare.

Attuazione del regolamento: LE LINEE GUIDA 2012

Per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento

Inserimento e integrazione degli studenti stranieri

5.4 La valutazione pag. 57

In termini generali si ricorda che è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Tale riferimento è fondamentale per tutto il periodo dell'obbligo d'istruzione.

5.4.1 Il documento di valutazione pag. 58-59

La compilazione del documento di valutazione è un atto formale che permette alla scuola di documentare i risultati di apprendimento dello studente, in relazione allo specifico percorso formativo realizzato. E' quanto mai importante che la compilazione del documento sia vissuta dal consiglio di classe non come un momento meramente formale, ma che, al contrario sia percepita come un'occasione essenziale di rendicontazione e di comunicazione del percorso effettuato.

In termini generali è necessario innanzitutto precisare che la trascrizione di giudizi e/o voti nel documento di valutazione va effettuata per tutte quelle discipline che lo studente ha affrontato, seppure in percorsi personalizzati, e per i quali il consiglio di classe può quindi esprimere una valutazione sugli esiti dell'apprendimento.

Nel caso di discipline non inserite nel percorso didattico personalizzato, e quindi non affrontate dallo studente, non può, evidentemente, essere espressa alcuna valutazione e quindi il documento di valutazione non potrà riportare alcun giudizio o voto per quelle discipline.

Un'altra considerazione di ordine generale si riferisce ai soggetti che sono titolati ad esprimere la valutazione. E' evidente che la valutazione su un percorso spetta a coloro che hanno strutturato ed effettuato il percorso, tuttavia si ricorda che la valutazione quadrimestrale/finale viene espressa dal consiglio di classe sulla base della proposta del docente della materia. Nel caso lo studente abbia seguito discipline o moduli disciplinari con operatori esterni al consiglio di classe (docente referente per le iniziative interculturali, facilitatori, mediatori, docenti di altre classi) essi, in qualità di esterni al consiglio, sono tenuti a trasmettere al consiglio di classe i loro elementi valutativi, così che sia possibile esprimere una valutazione integrata con gli altri elementi valutativi presentati dai docenti della materia e dal consiglio di classe.